



03758/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Oggetto  
Stranieri  
Protezione  
internazionale.

Composta da:

- Dott. Massimo Dogliotti - Presidente -
- Dott. Vittorio Ragonesi - Consigliere -
- Dott. Francesco Antonio Genovese - Consigliere -
- Dott. Andrea Scaldaferrri - Consigliere -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

R.G.N. 23520/15

Cron. 3758

Rep.

Ud. 18/01/16

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

, elettivamente domiciliato in Roma,  
piazza Adriana 5, presso lo studio dell'avv. Andrea  
Sciarrillo, rappresentato e difeso, per procura  
speciale in calce al ricorso, dall'avv. Pietro Sgarbi  
che indica per le comunicazioni relative al processo il  
presso la p.e.c. pietro.sgarbi@ordineavvocatiroma.org e  
il fax n. 071/204633;

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

- ricorrente -

nei confronti di

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro  
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  
Generale dello Stato (fax n. 06/96514000, p.e.c.  
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso la cui sede

in Roma, in via dei Portoghesi 12, è domiciliato,

Bng

AMMISSIONE AL CONTITO P.M.B. civile R.G. 23520/15 DEC 12/10/15

2016



giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 891/2015 della Corte di appello di Ancona, emessa il 28 gennaio 2015 e depositata il 6 agosto 2015, n. R.G. 463/2014;

Rilevato che in data 20 novembre 2015 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 16 dicembre 2013, ha respinto il ricorso di  
avverso il provvedimento negativo della Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma 2, sez. Ancona.
2. La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 891/15, ha respinto l'appello. La Corte distrettuale ha in primo luogo rilevato la infondatezza dell'eccezione di nullità per mancata comunicazione del provvedimento della Commissione territoriale nella lingua del reclamante o in altra lingua veicolare da lui indicata, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 430/2012 en. 11871/2014) che richiede una specifica indicazione della lesione al diritto di difesa conseguente alla mancata traduzione. Nel merito ha escluso la sussistenza dei presupposti per la

*Bozzi*



concessione della protezione internazionale, sussidiaria o umanitaria ovvero del diritto di asilo politico. Ha ritenuto infatti che "con riferimento alla situazione personale dell' , le persecuzioni asseritamente subite, di cui l'appellante non ha fornito alcuna prova nemmeno con referti medici, provengono non da un soggetto statale o da responsabili di partiti o organizzazioni che controllano lo Stato ma da un gruppo religioso nei cui confronti vi è una attività di contrasto, seppure non sempre efficace, da parte dello Stato, né l' ha dedotto di essersi rivolto alle autorità locali per ottenere protezione, verificando in concreto che esse non possano o non vogliano garantirgli adeguata protezione, circostanze queste che non consentono di ricondurre la situazione dedotta nell'alveo della Convenzione di Ginevra ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato politico". Inoltre ha rilevato la Corte di appello "l' : ha riferito, nell'audizione, di essere arrivato in Italia nel 2003, di aver vissuto a Prato ma di aver presentato domanda soltanto nel 2011 poiché in precedenza non aveva avuto problemi. Nella comparsa di risposta la Prefettura di Ancona ha altresì dedotto che l' ha richiesto e ottenuto nel 2003 il rilascio di un nuovo passaporto dall'ambasciata nigeriana". Secondo la Corte di appello "il

Bla...  
3



decorso di tale ampio spazio di tempo è indicativo dell'assenza di un bisogno urgente di ottenere la protezione di un altro Stato per sfuggire alle persecuzioni del paese di origine, e la richiesta e il rilascio del passaporto indicano la mancata frattura del legame sociale tra il cittadino straniero e il proprio paese di origine. Entrambe le circostanze, unitariamente valutate, portano a ritenere che sia insussistente il pericolo di persecuzione specifico richiesto per il riconoscimento dello status di rifugiato".

3. Ricorre per cassazione affidandosi a due motivi di impugnazione con i quali deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In particolare il ricorrente si riferisce all'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, agli artt. 2, 3, 5, 7, 14, 16, 17 del d.lgs. n. 251/2007, all'art. 8 del d.lgs. n. 25/2008 e all'art. 32 comma 3 dello stesso decreto in relazione all'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286/1998, all'art. 10 della Costituzione.

Ritenuto che:

4. Il ricorso appare fondato laddove lamenta una valutazione carente dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria o

Borzi



umanitaria atteso che non è stata effettivamente valutata adeguatamente la situazione oggettiva e attuale del paese di origine notoriamente interessato da gravi episodi di violenza indiscriminata localizzati in numerose aree e regioni, dal controllo sempre più esteso del territorio da parte di gruppi terroristici e persecutori nei confronti dei cittadini di fede cristiana, dall'impotenza o soggezione dell'apparato statale di fronte a tale situazione mentre si sono valorizzate circostanze che non appaiono comunque idonee a escludere la concreta possibilità che il ricorrente sia esposto a gravi pericoli per la propria vita e incolumità nel caso di ritorno forzato nel paese di provenienza.

5. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l'accoglimento del ricorso.

La Corte letto il controricorso depositato dopo la relazione sopra riportata;

Ritiene che la relazione sopra riportata sia condivisibile e che le difese del controricorrente non inficiano la relazione in quanto il ricorso contiene, sia pure nella illustrazione dei motivi in cui si articola, una esplicitazione degli elementi essenziali che hanno formato il procedimento mentre, quanto al merito del ricorso per cassazione, la valutazione

*Broggi*



fattuale che si deduce omessa concerne proprio la situazione attuale del paese di provenienza del ricorrente che, come è noto, è attraversato da fatti gravissimi di violenza e persecuzione a carattere religioso e terroristico la cui rilevanza è stata esclusa dalla Corte di appello con una motivazione meramente assertiva e non riferita a un concreto riscontro della sua pericolosità e della integrazione dei requisiti per la concessione della protezione sussidiaria o umanitaria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 gennaio 2016.

Il Presidente  
Massimo Dogliotti

*Brizzi*

*[Handwritten signature]*

Depositata in Cancelleria

Oggi, 25 FEB. 2016



Il Funzionario Giudiziario  
Ornella Lavioja

*[Handwritten signature]*

Copia autentica dell'originale che si rilascia a richiesta.

del Sig. \_\_\_\_\_

Roma, il 20-6-15



Il Funzionario Giudiziario  
Antonella Fontana

*Autentica del G.P. della  
Corte di Cassazione  
12/10/15*

N.1 COPI  
DIRITTI  
BOLLIN  
DAL SIG  
GRATUI  
IL 20 04

N.1 COPIA: Pe  
DIRITTI (art. 1  
BOLLIN: 0  
DAL SIG: ANS  
IL 23 02 2016